



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 15/13 del 21.3.2017

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE LOCALI DI CITTADINANZA

Art. 5 della L.R. n. 23/2014 e s.m.i.

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. XX/XXX del XX/XX/XXXX (approvazione preliminare) e n. XX/XXX del XX/XX/XXXX (approvazione definitiva), ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., disciplinano la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento delle Consulte locali di cittadinanza.

Art. 1

1. Sono stabilite le funzioni, le modalità di individuazione dei componenti e le modalità di funzionamento delle Consulte locali di cittadinanza di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., di seguito denominate Consulte, come esposte e riportate nei successivi articoli.

Art. 2

1. In ciascuna Area socio sanitaria locale è istituita una Consulta locale di cittadinanza.
2. Le Consulte sono composte:
 - a. dai Presidenti dei Comitati di distretto socio-sanitario di cui all'art. 17 comma 9 della L.R. 10/2006 e s.m.i. ;
 - b. dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) o un suo delegato;
 - c. dal rappresentante della rispettiva Area socio sanitaria locale (ASSL) designato dal Direttore generale dell'ATS;
 - d. dai direttori dei distretti socio sanitari;
 - e. da tre rappresentanti delle Associazioni o federazioni di associazioni, iscritte nei registri regionali, individuate dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che a vario titolo operano nel settore socio-sanitario, che abbiano diffusione nel territorio della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rispettiva ASSSL e/o che abbiano un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel settore socio-sanitario, maggiormente rappresentativi per numero di iscritti nel territorio della ASSSL. La partecipazione alle sedute delle Consulte è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.

3. Le Consulte durano in carica 3 anni dalla data della prima convocazione.
4. Con successiva deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), saranno nominati i componenti delle Consulte a seguito della richiesta e dell'acquisizione delle designazioni degli organismi, individuati secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

Art. 3

1. Le Consulte esercitano le competenze di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 23/2014 e s.m.i presso le sedi delle rispettive Aree socio sanitarie locali che assicurano altresì il supporto tecnico - amministrativo e le attività di segreteria necessarie per il funzionamento delle Consulte, ferma restando l'autonomia operativa delle stesse.
2. La prima convocazione delle Consulte, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente art. 2, comma 4.
3. Le Consulte, nel corso della prima seduta, eleggono al loro interno a maggioranza dei loro componenti un coordinatore dei lavori.
4. Inoltre, designano il proprio rappresentante quale componente all'interno della Conferenza territoriale socio-sanitaria, così come previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 10/2006 e smi.

Art. 4

1. Le Consulte:
 - a. concorrono all'elaborazione degli indirizzi per il Piano attuativo locale;
 - b. esprimono parere obbligatorio, ma non vincolante, sul programma attuativo di area delle rispettive aree socio-sanitarie locali e lo trasmettono alla Conferenza territoriale socio-sanitaria e al direttore della ASSSL.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5

1. Le Consulte sono convocate almeno 2 volte l'anno.
2. Il coordinatore dei lavori convoca le Consulte, stabilisce l'ordine del giorno ed assume la direzione della seduta.
3. La convocazione, deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero 24 ore prima nei casi di motivata urgenza, per posta elettronica certificata; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere in coerenza con le specifiche richieste ricevute da parte dei soggetti proponenti.

Art. 6

1. Il coordinatore dei lavori può richiedere, d'impulso proprio o su richiesta di altro componente, la partecipazione alle sedute di dirigenti della rispettiva Area socio sanitaria locale ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'invito dei soggetti, di cui al precedente comma, a partecipare alle sedute delle Consulte avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7

1. Le Consulte sono validamente riunite quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga in prima convocazione il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2. La mancata ed ingiustificata partecipazione dei componenti ai lavori delle Consulte per 3 volte consecutive determina l'automatica decadenza degli stessi.
3. Le Consulte si esprimono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. Le medesime possono formulare le proprie consulenze, valutazioni e proposte attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza.
4. Le Consulte formulano le valutazioni e le proposte nella stessa seduta in cui sono convocate o, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro 15 giorni dalla medesima seduta.
5. Le Consulte possono discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Delle sedute delle Consulte viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Copia del verbale, sottoscritto dal Coordinatore, è trasmessa ai componenti delle Consulte, alla Direzione generale dell'Azienda per la tutela della salute, al Direttore dell'Area socio sanitaria locale.

Art. 8

1. Il funzionamento delle Consulte avviene senza alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Regionale e del bilancio regionale.